

Roma, 21/11/2011 Prot. N. RACCOMANDATA

Ai sigg.ri Presidenti delle Associazioni affiliate Ai sigg.ri Rappresentanti dei Cavalieri Ai sigg.ri Rappresentanti dei Tecnici

E p c Ai Comitati Regionali F.I.S.E. Ai Componenti il Consiglio Federale Al Collegio Revisori dei Conti F.I.S.E. Ai Componenti la Commissione Verifica Poteri Ai sigg.ri Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati regionali FISE

## LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo Statuto della FISE il 19 dicembre 2011 presso l'Hotel " le Dune", Viale C.Colombo 259 - 55043 Lido di Camaiore (LU)

E' convocata, ai sensi dell'art. 25, punto 3, dello Statuto federale, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo Statuto della FISE, il giorno 19 dicembre 2011 presso, l'Hotel " le Dune", Viale C.Colombo 259 Lido di Camaiore (LU) alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione,

con il seguente ordine del giorno:

- 1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza e commissione verifica poteri;
- 2. Nomina Commissione di scrutinio;
- 3. Votazione delle modifiche statuarie;
- 4. Varie.

I Presidenti, i rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici delle Società affiliate aventi diritto dovranno presentarsi alla Commissione Verifica Poteri per il previsto accertamento del diritto di partecipare all'assemblea e del diritto di voto.

Si invitano gli aventi diritto al voto a consultare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione dello statuto federale regolanti la costituzione dell'Assemblea e la partecipazione con diritto di voto.

Si rammenta che per la verifica del diritto di partecipazione e di voto, si farà riferimento a quanto contenuto nella scheda on-line di rinnovo dell'affiliazione per l'anno 2011 e al verbale della assemblea che ha apportato eventuali successive modifiche nella composizione del Consiglio direttivo.

Viale Tiziano. 74 - 00196 Roma 06 8366841 - 06 83668484 <u>segreteria a</u> fisc.ii

02151981004 97015720580



La Commissione Verifica Poteri si **insedia alle ore <u>7.00</u> del giorno 19 dicembre 2011**ed è composta dagli Avv. Riccardo Andriani, Avv. Giuseppe Tortora, Avv. Roberta Leoni membri effettivi e Sigra Paola Squillante e Sig.ra Manuela Stella quali supplenti.

Eventuali deleghe andranno conferite con l'apposito modulo che sarà pubblicato dalla scrivente sul sito FISE nella sezione "Area Assemblea modifiche statutarie" ed il delegato dovrà essere munito di fotocopia leggibile del documento di identità del delegante in corso di validità e firmata in originale dallo stesso.

In allegato alla presente si trasmette, come previsto dall'articolo 21, terzo comma, dello Statuto, l'elenco delle Società attualmente aventi diritto a voto fatta salva la potestà della Commissione Verifica Poteri di accertare il possesso dei requisiti al momento della registrazione per l'espletamento del volo assembleare.

Si trasmettono inoltre, come previsto dall'art. 25, quarto comma, le proposte di modifica.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE (Avv. Andrea Paulgross)

N.B.

La presente convocazione è inviata in unica copia al centro affiliato il cui Presidente dovrà notificare al rappresentante dei cavalieri e dei tecnici dell'Associazione.

Viale Liziano, 74 - 00196 Roma 06 8366841 - 06 83668484 <u>segreteria a fise ji</u>

02151981004 97015720580

www.fise.it

## Art. 1.1 "dell'art.18" CASSATO

Art. 1.1 "uguaglianza e di pari opportunità". INTEGRATO con: "Ai sensi della legge n. 91/81 la F.I.S.E. riconosce come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva equestre a titolo oneroso con carattere di continuità e che conseguono la relativa qualificazione secondo le norme emanate dalle F.I.S.E. con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. E' sancita l'adesione incondizionata alle norme sportive antidoping del CONI"

Art. 1.2 "ed è la sola competente a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative con particolare riguardo alle sottoelencate discipline, che vengono riportate a livello indicativo e non esaustivo:

Salto ostacoli

Concorso Completo

**Dressage** 

**Endurance** 

Cross country

Monta da lavoro - Gimkane

Equitazione di Campagna

Turismo Equestre - Point To Point - Trekking e Orienteering

Equitazione Americana

Polo

Attacchi

Horse Ball

Attività Pony

Volteggio

Riabilitazione Equestre

Attività Equestri di Tradizione e Rassegne e tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che in sede internazionale siano riconducibili, per competenza, nell'ambito della F.I.S.E."

CASSATO e SOSTITUITO con: "Per tutte le sottoelencate discipline, la F.I.S.E. è competente a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, ludiche ed addestrative, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica:

Salto ostacoli

Concorso Completo

Dressage

Endurance

Attacchi

Volteggio

Reining

Paralimpica

Per tutte le sottoelencate discipline svolte sia in forma agonistica che in forma amatoriale, la F.I.S.E è competente a disciplinarne l'attività in via non esclusiva:

Cross country

Monta da lavoro - Gimkane

Equitazione di Campagna

Turismo Equestre - Point To Point - Trekking e

Orienteering

Equitazione Americana

Polo

Horse Ball

Attività Pony

Riabilitazione Equestre

Attività Equestri di Tradizione e Rassegne e tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che in sede internazionale siano riconducibili, per competenza, nell'ambito della F.I.S.E."

Art. 1.4 "purché non siano in contrasto" CASSATO e SOSTITUITO con: "e"

Art. 1.4 "anche in ragione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività" CASSATO

- Art. 2.1 "concedere, nei limiti consentiti dal suo bilancio, premi e contributi a favore di iniziative e di manifestazioni da essa riconosciute" CASSATO
- Art. 2.2 "degli-cavalieri" CASSATO e SOSTITUITO con "dei"
- Art. 2.2 "degli cavalieri" CASSATO e SOSTITUITO con "dei"
- Art. 2.2 al Regolamento Antidoping del C.O.N.I. CASSATO e SOSTITUITO con: "alle Norme Sportive Antidoping
- Art. 2.3 "degli scopi federali" INTEGRATO con "nel rispetto delle indicazioni del CONI"
- Art. 4.1 "previo parere dei Comitati regionali di appartenenza" CASSATO e SOSTITUITO con: "sentiti i Comitati regionali di appartenenza. Ogni società e associazione sportiva per affiliarsi può proporre domanda fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'affiliazione avrà validità per l'anno di riferimento, a prescindere dalla data dell'accettazione della domanda".
- Art. 4.2 "a quanto disposto dall'art.90 L.289/02 cosi' come modificato dalla Legge n.128 del 21 maggio 2004, riguardo la documentazione necessaria ai fini della costituzione delle società ed associazioni sportive" CASSATO e SOSTITUITO con: "conforme alle vigenti normative"
- Art. 4.2 "Regolamenti interni e le variazioni degli stessi" CASSATO
- Art. 4.3 "Non aderire ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri, fatta eccezione per il Comitato Italiano Paraolimpico" CASSATO
- Art. 4.6 "e" CASSATO E INTEGRATO con: "gli enti militari e similari"
- Art. 5.3 "propri soci" INTEGRATO con "che praticano attività federale"
- Art. 5.4 "Gli affiliati non possono tesserare i propri soci ad altro ente o associazione che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri, fatta eccezione per il Comitato Italiano Paraolimpico" CASSATO
- Art. 6 INTEGRATO CON Art. 6.2 "Tutte le associazioni affiliate possono stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di attività di natura anche agonistica da queste organizzate, al eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E.ai sensi del presente Statuto . La possibilità per le associazioni affiliate alla FISE di concludere accordi con Enti e/o associazioni non affiliati è disciplinata da una convenzione quadro tra la FISE e tali Enti e/o associazioni che garantisce il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza"
- Art. 7.1 "dal Regolamento" CASSATO e SOSTITUITO con: "dalle Norme di attuazione dello Statuto"
- Art. 8.1 "per radiazione comminata dagli Organi di giustizia" CASSATO
- Art. 8.1 lettera "d" cassato e sostituito con lettera "c"
- Art. 8.1 Lettera"e" cassato e sostituto con lettera"d"
- Art. 8.1 "Regolamento di Attuazione" CASSATO e SOSTITUITO con: "dalle Norme di attuazione dello Statuto"
- Art. 8.2 "Avverso i provvedimenti adottati a mente delle disposizioni di cui alla lett. C del precedente comma è ammesso ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport secondo le modalità previste dall'art. 61 del presente Statuto" CASSATO
- Art. 8.3 CASSATO E SOSTITUITO CON ART. 8.2
- INTEGRATO CON Art. 8.3 "In ogni caso i dirigenti degli affiliati di cui al precedente comma non possono ricoprire cariche presso altri affiliati fino a che i debiti dell'affiliato cessato non siano stati estinti"
- Art. 8.5 "previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport" CASSATO E SOSTITUITO con "La Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva"
- Art. 9.1 "Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
- a) cavalieri patentati e autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- e) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- f) soci benemeriti:
- g) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- h) direttori di campo e costruttori di percorso;
- i) veterinari fiduciari associati:
- j) soci sostenitori"
- CASSATO e SOSTITUITO con: "La F.I.S.E provvede al tesseramento dei:

- a) cavalieri patentati e autorizzati a montare;
- b) cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E.;
- c) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- d) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- e) dirigenti federali;
- f) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- g) soci benemeriti;
- h) proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- i) direttori di campo e costruttori di percorso;
- j) veterinari fiduciari associati;
- k) soci sostenitori;
- 1) medici federali"
- Art. 9.2 "delle persone indicate" CASSATO e SOSTITUITO con: "dei soggetti indicati"
- Art. 9.2 INTEGRATO con: "c) ed h)"
- Art. 9.3 al punto d) CASSATO E SOSTITUITO con e)
- Art. 9.4"alle lett. e), e), g), h)" CASSATO e SOSTITUITO con: "d), f), i)"

INTEGRATO CON Art. 9.7 soggetti indicati alla lettera sub b), esercitano i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto per mezzo dei rispettivi proprietari"

INTEGRATO CON Art. 9.8 Il tesseramento dei soggetti indicati alla lettera sub l) decorre dalla data di conferimento dell'incarico da parte della società o della Federazione"

INTEGRATO CON Art. 9.9 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata".

Art. 10.1 "adottate dagli Organi" INTEGRATO con "federali"

Art. 10.2 "Codice di Comportamento Sportivo", CASSATO e SOSTITUITO con: "Codice Etico del C.O.N.I."

INTEGRATO CON Art. 10.4 E' fatto divieto per i tesserati professionisti e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.

Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per le suddette violazioni".

Art. 11.3 Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei cavalieri e rispettivamente dei tecnici alle Assemblee nazionali e regionali:

- a) i cavalieri maggiorenni in attività, tesserati presso affiliati aventi diritto a voto;
- b) i tecnici in attività, iscritti negli elenchi federali e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.

CASSATO e SOSTITUITO con: "Hanno diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari".

INTEGRATO CON Art. 11.4 Le atlete madri possono sospendere l'attività sportiva dal 2° mese di gravidanza sino ai 6 mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e tutti i diritti acquisiti alla data della sospensione dell'attività".

INTEGRATO CON Art. 11.5 Tutti i tesserati, indipendentemente dal tipo di patente o brevetto posseduti, possono liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nel mondo delle attività equestri partecipando alle attività di natura anche agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente Statuto".

ART. 12.1 "Regolamento organico" CASSATO e SOSTITUITO con: "le Norme di attuazione dello Statuto" ART. 13.2 "Possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite periodicamente dal Consiglio federale" CASSATO

ART. 13.3 "Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia" CASSATO

Art. 14- "Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici" CASSATO E SOSTITUITO con Art. 14 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

ART. 14.1 "I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali" CASSATO

- E SOSTITUITO con "I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali. La loro elezione avviene secondo le seguenti modalità:
- a) il rappresentante dei cavalieri (quota atleti) è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 12;
- b) il rappresentante dei proprietari dei cavalli (quota atleti) è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i proprietari di cavalli, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 12;
- c) il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 12. Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di un solo affiliato."
- ART. 14.2 "Il rappresentante dei cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, terzo comma, sub a)" CASSATO E SOSTITUITO CON "I rappresentanti delle tre categorie sono eletti solo ed esclusivamente dagli atleti (cavalieri e proprietari di cavalli) e, rispettivamente, dai tecnici"
- ART. 14.3 "Il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, terzo comma, sub b). Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di un solo affiliato" CASSATO E SOSTITUITO CON "Nell'ambito di ciascuna assemblea di categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre"
- ART. 17.1 A) "il-Consiglio di Presidenza" CASSATO
- ART. 17.1 C) "la Commissione Federale di Disciplina" CASSATO E SOSTITUITO "Il Giudice Sportivo Nazionale"
- ART. 17.1 D) "E' organismo centrale della Federazione" CASSATO E SOSTITUITO CON "Sono organismi centrali della Federazione..."
- ART. 17.1 D) INTEGRATO con "2) il Consiglio degli Allevatori"
- INTEGRATO CON ART. 18.3 "Ai rappresentanti delle associazioni e società sportive affiliate, dei cavalieri, dei proprietari dei cavalli e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato"
- Art. 18.3 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 18.4"
- Art. 18.3 rappresentanti dei cavalieri... INTEGRATO CON: "dei proprietari dei cavalli"
- Art. 18.4 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 18.5"
- Art. 18.4 INTEGRATO con: "Programmi federali, secondo quanto definito all'art. 25, comma 1 delle Norme di Attuazione"
- Art. 18.5 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 18.6"
- Art. 18.6 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 18.7"
- Art. 18.7 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 18.8"
- Art. 18.7 "due voti" CASSATO E SOSTITUITO con "un voto"
- Art. 18.7 INTEGRATO con "un voto al rappresentante dei proprietari di cavalli"
- Art. 18.8 CASSATO E SOSTITUITO con "Art. 18.9"
- Art. 18.9 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 18.10"
- Art. 18.9 "... dei cavalieri" INTEGRATO con: "dei proprietari di cavalli"
- Art. 18.9 ".... due cavalieri" INTEGRATO con: "due proprietari di cavalli"
- CASSATO e SOSTITUITO con: "fino a 1000 cavalieri, 1000 proprietari dei cavalli e 1000 tecnici votanti; tre, oltre la propria, fino a 1500 cavalieri, proprietari dei cavalli e tecnici votanti; quattro, oltre la propria, fino a 2000 cavalieri, proprietari dei cavalli e tecnici votanti; cinque, oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto di partecipare più di 2000 cavalieri, 2000 proprietari dei cavalli e 2000 tecnici votanti".
- Art. 18.10 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 18.11"
- INTEGRATO CON ART. 18.12 "Hanno diritto di voto i rappresentanti dei cavalieri, dei proprietari dei cavalli e dei tecnici, regolarmente tesserati, maggiorenni ed in attività, eletti nelle rispettive assemblee societarie di categoria, e precisamente:
- a) i rappresentanti dei cavalieri (quota atleti) vengono eletti da tutti i cavalieri maggiorenni ed in attività tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate.

- b) i rappresentanti dei proprietari dei cavalli (quota atleti) vengono eletti da tutti i proprietari di cavalli tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate.
- c) i rappresentanti dei tecnici vengono eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, tesserati presso le società sportive ed iscritti negli albi federali"

ART. 19.1 "Giochi Olimpici" INTEGRATO con: "estivi"

ART. 20.1 lett c) "diritto a voto" INTEGRATO con: "In tale ipotesi detta richiesta dovrà riportare specificatamente l'argomento da inserire all'ordine del giorno".

ART. 20.1 lett. e) "categoria" INTEGRATO con "In tale ipotesi detta richiesta dovrà riportare specificatamente l'argomento da inserire all'ordine del giorno"

ART. 20.3 E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate CASSATO

Art. 20.3 CASSATO E SOSTITUITO con: "Art. 20.4"

ART. 21.2 "dei cavalieri" INTEGRATO con: "dei proprietari di cavalli e"

**ART. 21.7** "l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti" CASSATO E SOSTITUITO con: "il quorum costitutivo è stabilito in 1/5 degli aventi diritto a voto".

ART. 23.1 "dei cavalieri e dei tecnici" CASSATO E SOSTITUITO con: "dei proprietari dei cavalli e..."

ART. 23.2 "della Consulta nazionale degli sport equestri" INTEGRATO con: "i componenti del Consiglio degli Allevatori"

ART. 27.1 "elettiva con votazione effettuata dai rappresentanti aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale" CASSATO

ART. 27.3 "il Presidente uscente candidato è confermato, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento (55%) dei voti validamente espressi. Nel caso raggiunga una maggioranza inferiore al 55%, sarà convocata una nuova Assemblea Straordinaria per l'elezione del Presidente, alla quale il suddetto non potrà candidarsi"CASSATO E SOSTITUITO con: "Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

ART. 27.5 "e il Consiglio di presidenza" CASSATO

ART. 27.10 "in casi di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo" INTEGRATO CON: "unitamente al Vice Presidente"

ART. 28.1 "due eletti dai rappresentanti dei cavalieri e" CASSATO E SOSTITUITO con: "uno è eletto dai rappresentanti dei cavalieri, uno è eletto dai rappresentanti dei proprietari dei cavalli"

**ART. 28.8** 

"partecipa" CASSATO E SOSTITUITO con: "e quello del Consiglio degli Allevatori partecipano"

ART. 29.6"sei" CASSATO E SOSTITUITO con: "cinque"

ART. 30.2 Lett. c) "d'esercizio" CASSATO E SOSTITUITO con: "consuntivo"

ART. 30.2 Lett. c)"Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I., dovrà essere convocata l'Assemblea della società o associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio" CASSATO

ART. 30.2 Lett e) "e quello antidoping, che trasmette alla" CASSATO ED INTEGRATO con: "quello antidoping e tutti gli altri Regolamenti da trasmettere alla"

ART. 30.2 Lett. g) e quelli deliberati dal Consiglio di presidenza CASSATO

ART. 30.2 lett t) "Commissione federale di disciplina" CASSATO E SOSTITUITO con "il Giudice Sportivo Nazionale"

ART. 30.2 lett w) "quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo articolo 33" CASSATO

ART. 30.2 INTEGRATO con "aa) Nomina i Componenti del Consiglio degli Allevatori"

ART. 31.1 Lett c) "per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali" CASSATO E SOSTITUITO con "per le dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco di tempo inferiore a sette giorni dalla metà più uno dei Consiglieri federali"

ART. 31.2 Lett c) "dimissioni o mancanza non contemporanee" CASSATO e SOSTITUITO con: "venire meno"

ART. 31.2 Lett c)0" al precedente comma" CASSATO e SOSTITUITO con: "alla precedente lettera"

ART. 31.2 Lett d) sub e) del presente articolo CASSATO E SOSTITUITO con: "sub b) del presente comma"

## ART. 33 CASSATO

1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici.

2 Funge da Segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto a voto.

3 Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, che dovranno essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

4 Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazione specificate nelle singole deliberazioni di attribuzione della delega, con esclusione di quelli inerenti a competenze esclusive.

5 Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri del Consiglio di Presidenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6 Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso ed in modo informale.

7 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti devono obbligatoriamente essere invitati alle riunioni del Consiglio di presidenza.

Art. 34 Cassato e sostituito con ART. 33

ART. 34.2 "dall'Assemblea nazionale" CASSATO

ART. 34.2 "Regolamento Organico" CASSATO E SOSTITUITO con: "Norme di attuazione dello Statuto federale".

ART. 34.7 " al Registro dei revisori o all'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti CASSATO E SOSTITUITO con "all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISE

ART. 35 CASSATO E SOSTITUITO con ART. 34

ART. 35.1 Lett c) "d'esercizio" CASSATO E SOSTITUITO con: "consuntivo"

Art. 36 CASSATO E SOSTITUITO con ART. 35

ART. 36.2 Lett b) "dall'Albo dei Revisori o dall'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti" CASSATO E SOSTITUITO con: "dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Registro dei Revisori Contabili".

Art. 37 CASSATO E SOSTITUITO con ART. 36

INTEGRATO CON "ART 37 - Consiglio degli Allevatori.

INTEGRATO CON ART. 37.1 "Il Consiglio degli Allevatori è costituito da 10 componenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio ed elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente"

INTEGRATO CON ART. 37.2 "Il Consiglio degli Allevatori ha funzione propositiva e consultiva nelle materie di pertinenza e deve essere convocato almeno tre volte l'anno."

ART. 38.1 "e dei" CASSATO INTEGRATO E SOSTITUITO CON "dei proprietari dei cavalli e"

ART. 38.3 "L'Assemblea elettiva regionale deve avere luogo prima di quella nazionale" CASSATO

ART. 38.11 "norme del Regolamento" CASSATO E SOSTITUITO con: "Norme di attuazione dello Statuto federale"

ART. 40.2 "due Consiglieri in rappresentanza dei cavalieri" CASSATO E SOSTITUITO con: "un Consigliere in rappresentanza dei cavalieri, un consigliere in rappresentanza dei proprietari dei cavalli"

ART. 41.1 "Regolamento Organico" CASSATO E SOSTITUITO con: "Norme di attuazione dello Statuto federale"

ART. 41.1"57" CASSATO E SOSTITUITO con "56".

ART. 45.1 "laurea in giurisprudenza" INSERITO: "I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione".

ART. 45.7 "Impugnata" INTEGRATO con: "le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale".

- ART. 45.7 "Ferma restando la competenza del TAS, a norma del Codice Wada, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro novanta (90) giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I".CASSATO
- ART. 45.7 "ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello statuto del C.O.N.I" CASSATO E SOSTITUITO con: "ricorrere ai competenti organi di giustizia del CONI"
- ART. 45.7 INTEGRATO in calce con: "In materia di doping, circa i provvedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI".
- ART. 45.10 "La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna" CASSATO
- ART. 45.11 "La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La competenza in materia spetta alla Commissione federale di appello" CASSATO
- ART. 46.1 "Commissione Federale di Disciplina" CASSATO E SOSTITUITO con "del Giudice Sportivo Nazionale"
- Art. 47 La Commissione di Disciplina CASSATO E SOSTITUITO con "Art. 47 Il Giudice Sportivo Nazionale"
- ART. 47.1 "La Commissione federale di disciplina è formata da un Presidente e due membri effettivi più due supplenti; è nominata dal Consiglio federale" CASSATO E SOSTITUITO CON "Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico e competente a giudicare in primo grado ed è nominato dal Consiglio federale che contestualmente nomina anche un suo sostituto"
- ART. 47.2 "La Commissione federale di disciplina nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti effettivi, il Presidente" CASSATO
- ART. 47.3 "La Commissione di Disciplina" CASSATO E SOSTITUITO con "Il Giudice Sportivo Nazionale"
- ART. 47.3 Lett c) "del Regolamento anti-doping" CASSATO E SOSTITUITO con: "delle Norme Sportive Antidoping del CONI"
- ART. 48.3 "dalla Commissione federale di Disciplina" CASSATO E SOSTITUITO con "dal Giudice Sportivo Nazionale"
- ART. 48.4 "la Commissione federale di Disciplina" CASSATO E SOSTITUITO con "il Giudice Sportivo Nazionale"
- ART. 52.4 "e del Consiglio di presidenza" CASSATO
- Art. 53 Il Direttore Sportivo "Il Direttore Sportivo, nominato dal Consiglio Federale, ha il compito di coordinare l'attività sportiva della Federazione in base alle disposizioni del Presidente federale e dare attuazione in accordo con il Segretario Generale ai deliberati tecnico-sportivi degli Organi elettivi centrali della Federazione". CASSATO
- Art. 54 Requisiti di eleggibilità' CASSATO E SOSTITUITO con ART. 53
- ART. 54.1 Lett d) "siano tesserati alla FISE" INTEGRATO con "alla data di presentazione della candidatura"
- ART. 54.2 "dei cavalieri" INTEGRATO CON "dei proprietari di cavalli"
- ART. 54.2 INTEGRATO in calce con "Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale accluse nei calendari federali"
- ART. 54.4 "all'attività" CASSATO E SOSTITUITO con: "gestione".
- Art. 55 Incompatibilità CASSATO E SOSTITUITO con ART. 54 Art. 56 - Durata delle cariche CASSATO E SOSTITUITO con ART. 55
- rt. 57 Candidature CASSATO E SOSTITUITO con ART. 56
- ART: 57.1 INTEGRATO in calce con: "In caso di consegna a mano, la candidatura dovrà essere consegnata entro le h. 17.00 dell'ultimo giorno utile"
- Art. 58— Patrimonio CASSATO E SOSTITUITO con ART. 57
- INTEGRATO CON ART. 58.3 "Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale nonché sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito federale".

INTEGRATO CON ART. 58.4 "Il bilancio delle Società partecipate deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI"

Art. 59 - Esercizio finanziario CASSATO E SOSTITUITO con ART. 58

Art. 60 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria CASSATO E SOSTITUITO con ART. 59

ART. 60.2 "ai sensi dell'art.12 comma 8 dello statuto del C.O.N.I", CASSATO

Art. 61 Collegio Arbitrale CASSATO E SOSTITUITO con ART. 60

Art. 62 Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport CASSATO E SOSTITUITO con "Art. 61 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

ART. 62.1 "Le controversie che contrappongono la FISE a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

5 Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FISE" CASSATO E SOSTITUITO CON "Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping"

ART. 62.2 "Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport" CASSATO E SOSITUITO CON "Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale ad un tentativo obbligatorio di conciliazione".

ART. 62.3 "Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport CASSATO E SOSITUITO CON "Il procedimento è disciplinato dal "Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri".

ART. 62.4 "Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI" CASSATO E SOSTITUITO CON-E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. nelle materie ad essa attribuite"

ART. 62.5 "Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FISE" CASSATO

Art. 63 - Anno Sportivo Federale CASSATO E SOSTITUITO con "62"

Art. 64 - Regolamenti Federali CASSATO E SOSTITUITO con "63"

Art. 65 - Entrata in vigore dello Statuto CASSATO E SOSTITUITO con "64"

Art. 66 - Norma transitoria CASSATO E SOSTITUITO con "65"

Art. 66 Ai fini dell'applicabilità dell'art. 27, comma 3 del presente statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5 dello statuto del C.O.N.I. CASSATO E SOSTITUITO con: "In sede di prima applicazione del presente Statuto e delle eventuali modifiche, le norme relative alla composizione degli organi e degli organismi federali si applicano dalla prima Assemblea elettiva successiva alla loro approvazione".